



TRIBUNALE DI RIMINI

Avv. [REDACTED]
VIALE [REDACTED]
47838 [REDACTED] RN
Fax: 0541-606336
Avv. CEDRINI GIOVANNI
VIA ORTAGGI 2
47900 RIMINI RN
Fax: 0541/437247


Sezione 01 - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11 - 47900 Rimini - RN
Comunicazione di cancelleria
Tipo proced. Contenzioso
Numero di ruolo generale: 4531/2008
Giudice: RICCI MARIA ANTONIETTA
Data prossima udienza: 06/11/2008 Ore: 11.15

Parti nel procedimento

Attore principale [REDACTED]
Avv. [REDACTED]
Convenuto principale FALLIMENTO [REDACTED] CURATORE M [REDACTED]
Avv. CEDRINI GIOVANNI

Oggetto: Scioglimento di riserva
Testo comunicazione
Vedi allegato

Rimini 23/12/2008



IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

- Dott.sa Rossella Talia -Presidente
- Dott. Andrea Lama - Giudice
- Dott.sa Maria Antonietta Ricci -Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

DECRETO

Letta l'opposizione proposta da [REDACTED], ex art. 98 L.F. come modificata dal decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169 nei confronti del fallimento di G. [REDACTED], nel procedimento iscritto al numero 4531/08; esaminati i documenti allegati.

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato il 30 luglio 2008 [REDACTED] ha proposto opposizione al decreto del Giudice delegato del 13 giugno 2008 con cui è stato reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di G. [REDACTED], deducendo che il credito di euro 5.219,81 (IVA ed interessi inclusi) vantato nei confronti del fallimento era stato ammesso al passivo in via chirografaria, anziché in via privilegiata ex art. art. 2.751 bis, n.4 e 2752 c.c..

Il ricorrente deduce la propria qualifica di coltivatore diretto, qualifica non sufficientemente provata in sede formazione dello stato passivo stante la valutata insufficienza della dichiarazione INPS prodotta. Produce una visura camerale e la dichiarazione dei redditi del ricorrente.

Con comparsa del 25 ottobre 2008 si costituiva la curatela eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della nuova produzione documentale effettuata per la prima volta in fase di opposizione, nonché l'omessa allegazione al ricorso della documentazione prodotta nel fascicolo fallimentare; nel merito l'infondatezza dell'opposizione stante la carenza



di prova in ordine alle circostanze che giustificerebbero il privilegio, vale a dire che il credito vantato derivi effettivamente dall'attività di coltivatore diretto.

OSSERVA

In ordine alla prima questione, è necessario tenere in considerazione il quadro normativo applicabile alla fattispecie, atteso che il fallimento G. [REDACTED] è stato dichiarato in data 22 febbraio 2008 e della entrata in vigore dal primo gennaio 2008 del decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169.

L'intervento correttivo del 2007 ha in gran parte riscritto il procedimento di accertamento del passivo (artt. 93 e seguenti L.F.) ed in particolare, per quanto qui interessa, con l'abrogazione del settimo comma dell'art. 93 e la modifica del secondo comma dell'art. 95, pare avere attenuato, se non abrogato, il sistema di rigide preclusioni delle produzioni documentali introdotto con la riforma dell'anno precedente. Il nuovo sistema che si è venuto a delineare permette la produzione di documenti integrativi della domanda fino all'udienza di verifica.

Le eccezioni relative all'inammissibilità della nuova produzione documentale in questa fase sono dunque infondate.

Per quanto attiene al merito l'opposizione è infondata.

Il legislatore attribuisce un prioritario privilegio generale ai crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti ex art. 2751 n. 4 c.c..

Nel caso di specie il Collegio non è in grado di valutare, tenuto conto degli atti di cui dispone, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del richiesto privilegio, non disponendo dei documenti sottoposti all'esame del curatore e del giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo.



Il presente giudizio è regolato dal principio dispositivo, al pari di qualunque altro giudizio di cognizione a natura contenziosa, pertanto il materiale probatorio è quello prodotto dalle parti o acquisito dal giudice ai sensi degli articoli 210 e 213 c.p.c., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel processo, non avendo l'organo giudicante poteri d'ufficio in ordine all'acquisizione del fascicolo della procedura fallimentare (così Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2006 n. 101118).

In base alla documentazione prodotta in questo giudizio dal ricorrente (misura camerale e dichiarazione dei redditi) non è dato formulare alcun giudizio in ordine all'effettiva riconducibilità del preteso credito all'attività di coltivatore diretto esercitata dal ricorrente. E ciò per il semplice motivo che non è stata neppure dedotta la natura di tale credito, né richiamata la documentazione prodotta in sede fallimentare.

L'opposizione deve essere rigettata.

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese fra le parti stante la natura meramente processuale delle principali ragioni controverse.

Com. decisa nella camera di consiglio del 18.12.08

Il Relatore

dott.sa Maria Antonietta Ricci

Il Presidente

Dott.sa Rossella Talia

Talia

TRIBUNALE DI ROMA
(dott.sa Ugoletti)

